STUDIO LEGALE TORCICOLLO

00195 Roma - Via Carlo Mirabello, 11 Tel. 06/37.89.10.54 - 06/37.89.19.17 Fax 06/37.51.99.32 - Cell. 338/22.87.651

Pec: avvocato@giuseppepiotorcicollo.it Pec: giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE I LAVORO

R.G. n. 13232/2016

Udienza: 14/02/2017

CONTEGGI DIFFERENZE RETRIBUTIVE

PER PARTI RICORRENTI

Per: i Sig.ri **AMATA FULVIA ed altri**, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pio Torcicollo (Pec: *giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org*), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Roma, via Carlo Mirabello n. 11 (cap 00195)

- ricorrenti -

Contro: **ROMA CAPITALE**, in persona del Sindaco *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Sportelli, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 - **resistente** -

PREMESSA

All'udienza del 15 giugno u.s. il Giudice ha assegnato al sottoscritto procuratore dei ricorrenti il compito di effettuare un ricalcolo esplicativo, mese per mese, dei conteggi relativi alle somme indicate nell'atto di ricorso, concedendo a tal fine termine fino al 30 settembre. Nelle more il sottoscritto procuratore chiedeva la proroga del termine per ulteriori 30 giorni e il Giudice concedeva la predetta proroga.



Giova premettere che nell'atto di ricorso, innanzi tutto, sono state formulate sia una "domanda principale" che una "domanda subordinata", relativamente riconoscimento delle "progressioni di carriera" per gli anni di servizio in cui i ricorrenti hanno lavorato al servizio della resistente con contratti di lavoro a tempo determinato. La domanda principale consiste nel rivendicare il diritto (l'insorgenza del medesimo) alle "progressioni economiche orizzontali" e la percezione delle relative "differenze retributive" al compimento dell'anzianità di servizio "già durante i rapporti di lavoro a tempo determinato", instaurati con i ricorrenti prima della instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La domanda subordinata, invece, consiste nel rivendicare il predetto diritto e le relative differenze retributive, conteggiando l'anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato "solo dopo l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato". La differenza fra le 2 domande è notevole, posto che mentre nella domanda principale viene computata per intero tutta l'anzianità di servizio a tempo determinato, al fine del riconoscimento dei suddetti diritti (con i soli limiti della prescrizione decennale per la parte giuridica e di quella quinquennale per la parte economica), nella domanda subordinata l'anzianità di servizio viene computata solo in minima parte, ricongiungendo il servizio svolto con rapporti di lavoro a tempo determinato a quello svolto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la conseguenza che è possibile ottenere un solo scatto di anzianità per il servizio svolto a tempo determinato, con effetto a decorrere dall'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non prima.

La domanda subordinata è tuttavia oggi meno persuasiva, alla luce delle più recenti sentenze che riconoscono che non è la stabilizzazione o instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato la *condicio sine qua non* per il riconoscimento dei servizi svolti a tempo determinato ai fini della progressione di carriera. Tale riconoscimento è invero già presente in alcuni ambiti normativi, come il CCNL del comparto scuola e lo stesso contratto integrativo di Roma Capitale (con effetto dal 1 gennaio 2015). Inoltre, esso è stato effettuato dalla resistente, relativamente ad altri dipendenti, relativamente alle progressioni economiche per gli anni 2009-2010.

La <u>domanda principale</u>, formulata nelle pagine 129-153 del ricorso, è quindi quella a cui gli odierni ricorrenti hanno oggi <u>esclusivo interesse</u>, con la conseguenza che, per un verso, essi intendono rinunciare a portare avanti la domanda subordinata di cui alle pagine 153-164 del ricorso (mentre non rinunciano a portare avanti la domanda ulteriormente subordinata di cui a pag. 164), per l'altro verso i conteggi delle somme



saranno quindi effettuati, in questa sede, <u>solo in relazione alla domanda principale</u>, non anche in relazione alla domanda subordinata.

Nel ricorso, inoltre, ai fini del calcolo delle somme spettanti ai ricorrenti si è tenuto conto delle previe diffide inoltrate in precedenza alla resistente, negli anni 2013, 2014 e 2015. Pertanto, all'interno di ciascuno scaglione di ricorrenti, individuato in base all'insorgenza del diritto alla prima progressione economica (v. *infra*), si è distinto fra quelli che hanno interrotto la prescrizione il 13 febbraio 2013 (cfr. doc. 1), quelli che l'hanno interrotta il 10.11.2013 (cfr. doc. 2), oppure il 19.09.2014 (cfr. doc. 3), ovvero ancora il 02.07.2015 (cfr. doc. 4).

La domanda principale del ricorso si articola in 14 sotto-domande: rispettivamente domanda n. 1 (ricorrenti di cui al paragrafo "A" e relativo allegato), domanda n. 2 (ricorrenti di cui al paragrafo "B" e relativo allegato), domanda n. 3 (ricorrenti di cui al paragrafo "C" e relativo allegato), domanda n. 4 (ricorrenti di cui al paragrafo "D" e relativo allegato), domanda n. 5 (ricorrenti di cui al paragrafo "E" e relativo allegato, lettera "A"), domanda n. 6 (ricorrenti di cui al paragrafo "E" e relativo allegato, lettera "B"), domanda n. 7 (ricorrenti di cui al paragrafo "E" e relativo allegato, lettera "C"), domanda n. 8 (ricorrenti di cui al paragrafo "E" e relativo allegato, lettera "D"), domanda n. 9 (ricorrenti di cui al paragrafo "E" e relativo allegato, lettera "E"), domanda n. 10 (ricorrenti di cui al paragrafo "F" e relativo allegato, lettera "A"), domanda n. 11 (ricorrenti di cui al paragrafo "F" e relativo allegato, lettera "B"), domanda n. 12 (ricorrenti di cui al paragrafo "F" e relativo allegato, lettera "C"), domanda n. 13 (ricorrenti di cui al paragrafo "G" e relativo allegato), domanda n. 14 (ricorrenti di cui al paragrafo "H" e relativo allegato). Ciascuno dei suddetti gruppi è caratterizzato dal fatto di avere maturato un'anzianità di servizio a decorrere da una certa data, con diritto a partecipare alla prima progressione economica sin dal 2000, ovvero dal 2001, dal 2004 o dal 2007. Infatti, il diritto alla progressione economica si prescrive ai fini giuridici decorsi 10 anni dalla maturazione e solo a quelli economici dopo 5 anni. Sul piano giuridico non si è verificata alcuna prescrizione, per le motivazioni espresse nel ricorso, mentre sul piano economico si è tenuto conto della prescrizione quinquennale, quindi all'interno di ciascun gruppo si è distinto fra coloro che hanno interrotto la prescrizione in data 13.02.2013, ovvero in data 10.11.2013, in data <u>19.09.2014</u> o in data <u>02.07.2015</u>. Infine, è bene precisare che per le ricorrenti sub n. 1 non si è proceduto ad alcun calcolo, posto che per esse non vi sono differenze retributive da riscuotere, ma solo diritti previdenziali e pensionistici.



Il calcolo delle somme è stato fatto conteggiando le differenze retributive rinvenienti fra il livello economico effettivamente posseduto tempo per tempo dai ricorrenti (come risultante dalle buste paga allegate) e il maggior livello spettante a titolo di progressione economica orizzontale, che l'amministrazione resistente avrebbe dovuto attribuire ai ricorrenti se avesse applicato le progressioni economiche anche durante i rapporti di lavoro a tempo determinato. L'eventuale prescrizione di un livello economico, come chiarito nell'atto di ricorso, non determina la prescrizione anche del livello economico successivo, dal momento che il fatto generatore dei diversi livelli economici è di per sé imprescrittibile. Quindi, correttamente nel ricorso è stata considerata tutta l'anzianità di servizio maturata dai ricorrenti (fatto giuridico imprescrittibile), e solo al fine del calcolo delle somme si è tenuto conto dei livelli economici non caduti in prescrizione (prescrizione decennale) e delle somme maturate a titolo di progressione anch'esse non cadute in prescrizione (prescrizione quinquennale).

Il calcolo, nel ricorso, parte dai 5 anni antecedenti i rispettivi atti di diffida (01.02.2008, 01.11.2008, 01.09.2009, 01.07.2010) e finisce alla data del 31 dicembre 2015 (nonostante nel corrente anno 2016 i ricorrenti continuino a percepire la retribuzione del livello inferiore). Come chiesto dal Giudice, il ricalcolo deve infatti riguardare gli stessi periodi e le stesse somme già indicati nel ricorso, al fine evidentemente di poterne verificare la correttezza. Quindi anche nella presente sede il calcolo si ferma alla data del 31 dicembre 2015 per rimanere coerenti al calcolo già effettuato nel ricorso medesimo.

Ciò premesso, si effettuano i seguenti

CONTEGGI

Ricorrenti di cui al paragrafo "B" e relativo allegato.

I ricorrenti di cui al paragrafo "B" e relativo allegato, all'inizio del 5° anno antecedente i rispettivi atti di diffida (cioè in data 13.02.2008, 10.11.2008, 19.09.2009) erano ancora immessi nel livello economico C4 (sono stati immessi in tale livello, agli effetti economici, dal 01.04.2007), per poi acquisire il livello economico C5 con decorrenza dal 01.12.2009 (v. buste paga). I predetti ricorrenti, invece, avrebbero dovuto essere



immessi già nel livello economico C5 con effetto economico a decorrere dal 01.04.2007 (avendo maturato l'anzianità a tal fine utile), e pertanto alla data del 01.01.2010, con una anzianità di 2 anni nel livello C5, avrebbero potuto acquisire l'ulteriore incremento di euro 66,66 al mese per 12 mensilità, quale previsto nei contratti decentrati di cui agli atti.

I predetti ricorrenti, pertanto, vantano nel periodo non caduto in prescrizione il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C4, ciascuno dalla data del 5° anno antecedente il proprio atto di diffida fino alla data del 30.11.2009; nonché il diritto ad ottenere le somme mensili di euro 66,66 per 12 mensilità, nel periodo compreso fra il 01.01.2010 e il 31.12.2014 (dal 1 gennaio 2015 tale elemento retributivo è stato eliminato).

Quindi:

1. i ricorrenti di cui al paragrafo "B", lettera "c1" (BIANCHI MARIA ADRIANA, CURATI ISABELLA, DE CINTI CAMILLA, DE SANTIS DANIELA, DI PAOLO MARIA RITA, GALLINA MARIA, MARCHETTI PATRIZIA, MELI TIZIANA, MOLERI ANNALISA, SILVESTRINI PAOLA, SPIONE DANIELA, TRIMARCO MANUELA), hanno diritto alle differenze retributive fra C5 e C4 <u>dal 01.02.2008</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2009</u>, e alle somme di euro 66,66 al mese per 12 mensilità dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (60 mesi).

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C4, bisogna considerare i diversi importi mensili di stipendio in vigore tempo per tempo, in base alle tabelle B ("Nuovo stipendio tabellare") di cui al CCNL Enti locali, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009 (cfr. doc. 38). E' possibile, a tal fine, distinguere 4 periodi retributivi: **febbraio e marzo del 2008 (2 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C4 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.128,52 – 20.356,91, e cioè \in 771,61, che diviso 12 è = \in 64,30 al mese; **aprile, maggio e giugno del 2008 (3 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C4 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.236,28 – 20.460,71, e cioè \in 775,57, che diviso 12 è = \in 64,63 al mese; **da luglio a 13^ del 2008 (7 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C4 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.308,16 – 20.529,95, e cioè \in 778,21, che diviso 12 è = \in 64,85 al mese; **da gennaio a novembre del 2009 (11 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C4 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 – 21.120,11, e cioè \in 781,21, che diviso 12 è = \in 65,10 al mese.



2. I ricorrenti di cui al paragrafo "B", lettera "c2" (D'EMILIA ANATOLIA, FORMONE ASSUNTA), hanno diritto alle differenze retributive fra C5 e C4 <u>dal 01.11.2008</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2009</u>, e alle somme di euro 66,66 al mese per 12 mensilità dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (<u>60 mesi</u>).

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C4, è possibile, a tal fine, distinguere 2 periodi retributivi: **da novembre a 13^ del 2008 (3 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C4 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.308,16 – 20.529,95, e cioè \in 778,21, che diviso 12 è = \in 64,85 al mese; **da gennaio a novembre del 2009 (11 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C4 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 – 21.120,11, e cioè \in 781,21, che diviso 12 è = \in 65,10 al mese.

3. La ricorrente di cui al paragrafo "B", lettera "c3" (MANIACI MARIA ROSARIA), ha diritto alle differenze retributive fra C5 e C4 <u>dal 01.09.2009</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2009</u>, e alle somme di euro 66,66 al mese per 12 mensilità dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (<u>60 mesi</u>).

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C4, residua il seguente periodo: **da settembre a novembre del 2009 (3 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C4 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 – 21.120,11, e cioè \in 781,21, che diviso 12 è = \in 65,10 al mese.

La predetta ricorrente ha quindi diritto alle seguenti somme: € 4.000,00 per indennità di specifica responsabilità come apicale C5 (€ 66,66 al mese per 60



mensilità), € 195,30 per differenze retributive fra C5 e C4 dal 1 settembre al 30 novembre 2009. Per un totale di € 4.195,30.

Ricorrenti di cui al paragrafo "C" e relativo allegato.

I ricorrenti di cui al paragrafo "C" e relativo allegato, all'inizio del 5° anno antecedente i rispettivi atti di diffida (cioè in data 13.02.2008, 10.11.2008, 19.09.2009) erano ancora immessi nel livello economico C3 (sono stati immessi in tale livello dal 01.07.2004), per poi acquisire il livello economico C4 con decorrenza dal 01.12.2009 (v. buste paga). I predetti ricorrenti, invece, avrebbero dovuto essere immessi già nel livello economico C5 con effetto a decorrere dal 01.04.2007 (avendo maturato l'anzianità a tal fine utile), e pertanto alla data del 01.01.2010, con una anzianità di 2 anni nel livello C5, avrebbero potuto acquisire l'ulteriore incremento di euro 66,66 al mese per 12 mensilità, quale previsto nei contratti decentrati di cui agli atti.

I predetti ricorrenti, pertanto, vantano nel periodo non caduto in prescrizione il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C3, ciascuno dalla data del 5° anno antecedente il proprio atto di diffida fino alla data del 30.11.2009; il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C4, dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015; nonché il diritto ad ottenere le somme mensili di euro 66,66 per 12 mensilità, nel periodo compreso fra il 01.01.2010 e il 31.12.2014 (dal 1 gennaio 2015 tale elemento retributivo è stato eliminato).

Quindi:

1. i ricorrenti di cui al paragrafo "C", lettera "c1" (APRILE GLORIA, ARIU FRANCA, ATTILI MARIA TERESA, BIANCHI MONICA, BOSCARIOL ROBERTA, BRADANINI TIZIANA, BROTZU ANNA, BUCCIARELLI ANTONELLA, CARILLO ELENA, CARLINI STEFANIA, CAROSI STEFANIA, CERE' CRISTINA, CHIAVOLINI MARA, CIANCA DANIELA, CINCINI GIULIANA, CODASTEFANI TIZIANA, COLLADEL MONICA, CONTINO EMANUELA, CONVERSANO SABRINA, CRISTIANO FABIOLA, D'ASCENZO LUCIA, DE ANGELIS OLGA, DE CASTRO GIOVANNA, DI CARLO MARIA RITA, DI CERBO WILMA, DI CHIO LOREDANA, GRAZIANI GIULIANA, LABRICCIOSA GALLESE LAURA, LANZILLO ANNA MARIA, MARIANI ANNA, MARMO FIRMINA, MARTINI MARIA, MELE PATRIZIA, MERLO CATERINA, MEROLA ANGELA, MILLIMACI LUCIA, MONORCHIO MARIA ANTONIETTA, MORTELLITI MARIA DONATELLA, MORVILLO ANNA, MUZZI PATRIZIA,



PADIGLIONE ALESSANDRA, PALAZZINI LAURA, PALUMMO ANNA, PANETTA CECILIA, PIAZZOLLA MARIA CONCETTA, PIZZICONI LUIGIA, REA CATIA, SANSONE DANIELA, SCRUDATO RITA ROSALIA, SICILIANO ELLIDA, TERILLI ADRIANA, TERZILLI LORENA, TIROTTA ANNA MARIA, TOCCI ANNUNZIATA, TUFANO KATIA, TUFI MARIA LUISA, VALENTINI ASSUNTA, VENTURINI DANILA, ZAZZERINI GIUSEPPINA), hanno diritto alle differenze retributive fra C5 e C3 dal 01.02.2008 (5° anno antecedenti il proprio atto di diffida) al 30.11.2009, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C4, dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015 e il diritto alle somme di euro 66,66 al mese per 12 mensilità dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (60 mesi).

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C3, bisogna considerare i diversi importi mensili di stipendio in vigore tempo per tempo, in base alle tabelle B ("Nuovo stipendio tabellare") di cui al CCNL Enti locali, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009 (cfr. doc. 38). E' possibile, a tal fine, distinguere 4 periodi retributivi: **febbraio e marzo del 2008 (2 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C3 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.128,52 – 19.709,42, e cioè \in 1.419,10, che diviso 12 è = \in 118,25 al mese; **aprile, maggio e giugno del 2008 (3 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C3 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.236,28 – 19.809,98, e cioè \in 1.426,30, che diviso 12 è = \in 118,85 al mese; **da luglio a 13^ del 2008 (7 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C3 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.308,16 – 19.876,94, e cioè \in 1.431,22, che diviso 12 è = \in 119,26 al mese; **da gennaio a novembre del 2009 (11 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C3 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 – 20.472,62, e cioè \in 1.428,70, che diviso 12 è = \in 119,05 al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C4, il periodo va **dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 - 21.120,11, e cioè \in 781,21, che diviso 12 è = \notin 65,10 al mese.



2. I ricorrenti di cui al paragrafo "C", lettera "c2" (CAPPUCCI ROSSELLA, CAPULA ANNA MARIA, CECCARELLI BRUNA, CERILLI LUCILLA, GIORDANO ANNA MARIA, IACARELLA ROBERTA, LINARI ORNELLA, LORI RITA, MACCAGLI ROBERTA, MATTOGNO ELSA, NARDUCCI ELENA, SAMPAOLESI VIVIANA), hanno diritto alle differenze retributive fra C5 e C3 <u>dal 01.11.2008</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2009</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C4, <u>dal 01.12.2009</u> fino <u>alla data del 31.12.2015</u> e il diritto alle somme di euro 66,66 al mese per 12 mensilità dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (<u>60 mesi</u>).

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C3, è possibile, a tal fine, distinguere 2 periodi retributivi: **da novembre a 13^ del 2008 (3 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C3 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.308,16 − 19.876,94, e cioè € 1.431,22, che diviso 12 è = € 119,26 al mese; **da gennaio a novembre del 2009 (11 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C3 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 − 20.472,62, e cioè € 1.428,70, che diviso 12 è = € 119,05 al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C4, il periodo va **dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 - 21.120,11, e cioè \in 781,21, che diviso 12 è = \notin 65,10 al mese.

I predetti ricorrenti hanno quindi diritto alle seguenti somme: $\mbox{\ensuremath{\mathfrak{C}}}$ 4.000,00 per indennità di specifica responsabilità come apicali C5 ($\mbox{\ensuremath{\mathfrak{C}}}$ 66,66 al mese per 60 mensilità), $\mbox{\ensuremath{\mathfrak{C}}}$ 1.667,33 per differenze retributive fra C5 e C3 dal 1 novembre 2008 al 30 novembre 2009 ($\mbox{\ensuremath{\mathfrak{C}}}$ 357,78 (novembre/13^ 2008) + $\mbox{\ensuremath{\mathfrak{C}}}$ 1.309,55 (gennaio/novembre 2009)), $\mbox{\ensuremath{\mathfrak{C}}}$ 5.208,06 per differenze retributive fra C5 e C4 dal 01.12.2009 al 31.12.2015, cioè per n. 80 mensilità ($\mbox{\ensuremath{\mathfrak{C}}}$ 65,10 X 80). Per un totale di $\mbox{\ensuremath{\mathfrak{C}}}$ 10.875,39.

3. I ricorrenti di cui al paragrafo "C", lettera "c3" (CINQUE ROSANNA, NICOLOSI LAURA, SOLIMEO MARIA ANGELA, SUGAMELE ANTONELLA), hanno diritto alle differenze retributive fra C5 e C3 <u>dal 01.09.2009</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2009</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C4, <u>dal 01.12.2009</u> fino <u>alla data del 31.12.2015</u> e il diritto alle somme di euro 66,66 al mese per 12 mensilità dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (<u>60 mesi</u>).

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C3, residua il seguente periodo: da settembre a novembre del 2009 (3 mesi), dove la differenza fra C5 e C3 per 12



mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 – 20.472,62, e cioè € 1.428,70, che diviso 12 è = € 119,05 al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C4, il periodo va **dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 - 21.120,11, e cioè \in 781,21, che diviso 12 è = \notin 65,10 al mese.

I predetti ricorrenti hanno quindi diritto alle seguenti somme: € 4.000,00 per indennità di specifica responsabilità come apicali C5 (€ 66,66 al mese per 60 mensilità), € 357,15 per differenze retributive fra C5 e C3 dal 1 settembre al 30 novembre 2009 (€ 119,05 al mese X 3 mesi), € 5.208,06 per differenze retributive fra C5 e C4 dal 01.12.2009 al 31.12.2015, cioè per n. 80 mensilità (€ 65,10 X 80). Per un totale di € 9.565,21.

4. La ricorrente di cui al paragrafo "C", lettera "c4" (SERAFINI PIERINA), ha diritto alle differenze retributive fra C5 e C4 <u>dal 01.07.2010</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) fino <u>alla data del 31.12.2015</u> (72 mesi) e il diritto alle somme di euro 66,66 al mese per 12 mensilità dal 01.07.2010 al 31.12.2014 (<u>54 mesi</u>).

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C4, il periodo non caduto in prescrizione come si è detto va **dal 01.07.2010 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 – 21.120,11, e cioè \in 781,21, che diviso 12 è = \in 65,10 al mese.

La predetta ricorrente ha quindi diritto alle seguenti somme: € 3.599,64 per indennità di specifica responsabilità come apicale C5 (€ 66,66 al mese per 54 mensilità), € 4.687,20 per differenze retributive fra C5 e C4 dal 01.07.2010 al 31.12.2015, cioè per n. 72 mensilità (€ 65,10 X 72). Per un totale di € 8.286,84.

Ricorrenti di cui al paragrafo "D" e relativo allegato.

I ricorrenti di cui al paragrafo "D" e relativo allegato, all'inizio del 5° anno antecedente i rispettivi atti di diffida (cioè in data 13.02.2008, 10.11.2008, 19.09.2009) erano ancora immessi nei seguenti livelli: quelli assunti in ruolo a settembre del 2004, ad aprile del 2007 erano immessi nel livello economico C2, per poi acquisire il livello economico C3 con decorrenza dal 01.12.2009 (v. buste paga); quelli assunti in ruolo a



settembre del 2006, a dicembre del 2008 erano immessi nel livello economico C2, per poi acquisire il livello economico C3 con decorrenza dal 01.12.2010 (v. buste paga). I predetti ricorrenti, invece, avrebbero dovuto essere immessi già nel livello economico C5 con effetto economico a decorrere dal 01.04.2007 (avendo maturato l'anzianità a tal fine utile), e pertanto alla data del 01.01.2010, con una anzianità di 2 anni nel livello C5, avrebbero potuto acquisire l'ulteriore incremento di euro 66,66 al mese per 12 mensilità, quale previsto nei contratti decentrati di cui agli atti.

I predetti ricorrenti, pertanto, vantano nel periodo non caduto in prescrizione il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C2, ciascuno dalla data del 5° anno antecedente il proprio atto di diffida fino alla data del 30.11.2009 (ovvero fino alla data del 30.11.2010); il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C3, dal 01.12.2009 (ovvero dal 01.12.2010) fino alla data del 31.12.2015; nonché il diritto ad ottenere le somme mensili di euro 66,66 per 12 mensilità, nel periodo compreso fra il 01.01.2010 e il 31.12.2014 (dal 1 gennaio 2015 tale elemento retributivo è stato eliminato).

Quindi:

1. La ricorrente di cui al paragrafo "D", lettera "c1" (BORO TERESA), ha diritto alle differenze retributive fra C5 e C2 <u>dal 01.02.2008</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2009</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C3, <u>dal 01.12.2009</u> fino <u>alla data del 31.12.2015</u> e il diritto alle somme di euro 66,66 al mese per 12 mensilità dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (<u>60 mesi</u>).

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C2, bisogna considerare i diversi importi mensili di stipendio in vigore tempo per tempo, in base alle tabelle B ("Nuovo stipendio tabellare") di cui al CCNL Enti locali, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009 (cfr. doc. 38). E' possibile, a tal fine, distinguere 4 periodi retributivi: **febbraio e marzo del 2008 (2 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C2 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.128,52 – 19.159,46, e cioè \in 1.969,06, che diviso 12 è = \in 164,08 al mese; **aprile, maggio e giugno del 2008 (3 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C2 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.236,28 – 19.257,14, e cioè \in 1.979,14, che diviso 12 è = \in 164,92 al mese; **da luglio a 13^ del 2008 (7 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C2 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.308,16 – 19.322,30, e cioè \in 1.985,86, che diviso 12 è = \in 165,48 al mese; **da gennaio a novembre del 2009 (11 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C2 per 12 mensilità è



pari alla differenza fra 21.901,32 – 19.917,86, e cioè € 1.983,46, che diviso 12 è = € 165,28 al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C3, il periodo va **dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 - 20.472,62, e cioè $\in 1.428,70$, che diviso 12 è $= \in 119,05$ al mese.

2. La ricorrente di cui al paragrafo "D", lettera "c2" (GENTILE TIZIANA), ha diritto alle differenze retributive fra C5 e C2 <u>dal 01.11.2008</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2009</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C3, <u>dal 01.12.2009</u> fino <u>alla data del 31.12.2015</u> e il diritto alle somme di euro 66,66 al mese per 12 mensilità dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (<u>60 mesi</u>).

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C2, è possibile, a tal fine, distinguere 2 periodi retributivi: **da novembre a 13^ del 2008 (3 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C2 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.308,16 – 19.322,30, e cioè \in 1.985,86, che diviso 12 è = \in 165,48 al mese; **da gennaio a novembre del 2009 (11 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C2 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 – 19.917,86, e cioè \in 1.983,46, che diviso 12 è = \in 165,28 al mese

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C3, il periodo va **dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 - 20.472,62, e cioè $\in 1.428,70$, che diviso 12 è $= \in 119,05$ al mese.



01.12.2009 al 31.12.2015, cioè per n. 80 mensilità (€ 119,05 X 80). Per un totale di € 15.839,27.

3. I ricorrenti di cui al paragrafo "D", lettera "c3" (BONETTI LUCIA, MAISTO MARIA GRAZIA, MARAZZA NATASCIA, STUPPINI PAOLA, TOSI ANGELA), hanno diritto alle differenze retributive fra C5 e C1 <u>dal 01.02.2008</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2008</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C2, <u>dal 01.12.2008</u> fino <u>al 30.11.2010</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C3, <u>dal 01.12.2010</u> fino <u>alla data del 31.12.2015</u> e il diritto alle somme di euro 66,66 al mese per 12 mensilità dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (<u>60 mesi</u>).

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C1, bisogna considerare i diversi importi mensili di stipendio in vigore tempo per tempo, in base alle tabelle B ("Nuovo stipendio tabellare") di cui al CCNL Enti locali, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009 (cfr. doc. 38). E' possibile, a tal fine, distinguere 3 periodi retributivi: **febbraio e marzo del 2008 (2 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.128,52 − 18.695,75, e cioè € 2.432,77, che diviso 12 è = € 202,73 al mese; **aprile, maggio e giugno del 2008 (3 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.236,28 − 18.791,15, e cioè € 2.445,13, che diviso 12 è = € 203,76 al mese; **da luglio a novembre del 2008 (5 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.308,16 − 18.854,63, e cioè € 2.453,53, che diviso 12 è = € 204,46 al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C2, il periodo va **dal 01.12.2008 al 30.11.2010**, dove la differenza fra C5 e C2 per 12 mensilità è pari alla differenza, per i mesi di **dicembre e 13^ 2008 (2 mesi)**, fra 21.308,16 – 19.322,30, e cioè \in 1.985,86, che diviso 12 è = \in 165,48 al mese, per i mesi **da gennaio 2009 a novembre 2010 (24 mesi)**, fra 21.901,32 – 19.917,86, e cioè \in 1.983,46, che diviso 12 è = \in 165,28 al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C3, il periodo va **dal 01.12.2010 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 - 20.472,62, e cioè $\in 1.428,70$, che diviso 12 è $= \in 119,05$ al mese.

I predetti ricorrenti hanno quindi diritto alle seguenti somme: € 4.000,00 per indennità di specifica responsabilità come apicali C5 (€ 66,66 al mese per 60 mensilità), € 2.039,04 per differenze retributive fra C5 e C1 dal 1 febbraio al 30



novembre 2008 (€ 405,46 (febbraio/marzo 2008 + € 611,28 (aprile/giugno 2008) + € 1.022,30 (luglio/novembre 2008)), € **4.297,68** per differenze retributive fra C5 e C2 dal 1 dicembre 2008 al 30 novembre 2010 (€ 330,96 (dicembre e 13^ 2008) + € 3.966,72 (gennaio 2009/novembre 2010)), € **7.976,35** per differenze retributive fra C5 e C3 dal 01.12.2010 al 31.12.2015, cioè per n. 67 mensilità (€ 119,05 X 67). Per un totale di € **18.313,07**.

4. La ricorrente di cui al paragrafo "D", lettera "c4" (DE ANGELIS O RICCIOTTI MARIA RITA), ha diritto alle differenze retributive fra C5 e C1 <u>dal 01.11.2008</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2008</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C2, <u>dal 01.12.2008</u> fino <u>al 30.11.2010</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C3, <u>dal 01.12.2010</u> fino <u>alla data del 31.12.2015</u> e il diritto alle somme di euro 66,66 al mese per 12 mensilità dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (<u>60 mesi</u>).

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C1, residua solo il mese di **novembre del 2008 (1 mese)**, dove la differenza fra C5 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.308,16 – 18.854,63, e cioè $\le 2.453,53$, che diviso 12 è $= \le 204,46$ al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C2, il periodo va **dal 01.12.2008 al 30.11.2010**, dove la differenza fra C5 e C2 per 12 mensilità è pari alla differenza, per i mesi di **dicembre e 13^ 2008 (2 mesi)**, fra 21.308,16 – 19.322,30, e cioè \in 1.985,86, che diviso 12 è = \in 165,48 al mese, per i mesi **da gennaio 2009 a novembre 2010 (24 mesi)**, fra 21.901,32 – 19.917,86, e cioè \in 1.983,46, che diviso 12 è = \in 165,28 al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C3, il periodo va **dal 01.12.2010 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 - 20.472,62, e cioè $\in 1.428,70$, che diviso 12 è $= \in 119,05$ al mese.

La predetta ricorrente ha quindi diritto alle seguenti somme: € 4.000,00 per indennità di specifica responsabilità come apicale C5 (€ 66,66 al mese per 60 mensilità), € 204,46 per differenze retributive fra C5 e C1 dal 1 al 30 novembre 2008, € 4.297,68 per differenze retributive fra C5 e C2 dal 1 dicembre 2008 al 30 novembre 2010 (€ 330,96 (dicembre e 13 $^{\land}$ 2008) + € 3.966,72 (gennaio 2009/novembre 2010)), € 7.976,35 per differenze retributive fra C5 e C3 dal



01.12.2010 al 31.12.2015, cioè per n. 67 mensilità (€ 119,05 X 67). Per un totale di € 16.478,49.

5. La ricorrente di cui al paragrafo "D", lettera "c5" (DELLA VALLE DONATELLA), ha diritto alle differenze retributive fra C5 e C2, <u>dal 01.09.2009</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) fino <u>al 30.11.2010</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C3, <u>dal 01.12.2010</u> fino <u>alla data del 31.12.2015</u> e il diritto alle somme di euro 66,66 al mese per 12 mensilità dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (<u>60 mesi</u>).

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C2, il periodo va **dal 01.09.2009 al 30.11.2010 (16 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C2 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 – 19.917,86, e cioè \in 1.983,46, che diviso 12 è = \in 165,28 al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C3, il periodo va **dal 01.12.2010 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 - 20.472,62, e cioè $\in 1.428,70$, che diviso 12 è $= \in 119,05$ al mese.

La predetta ricorrente ha quindi diritto alle seguenti somme: € 4.000,00 per indennità di specifica responsabilità come apicale C5 (€ 66,66 al mese per 60 mensilità), € 2.644,48 per differenze retributive fra C5 e C2 dal 1 settembre 2009 al 30 novembre 2010 (€ 165,28 X 16), € 7.976,35 per differenze retributive fra C5 e C3 dal 01.12.2010 al 31.12.2015, cioè per n. 67 mensilità (€ 119,05 X 67). Per un totale di € 14.620,83.

6. Le ricorrenti di cui al paragrafo "D", lettera "c6" (CONTARELLI LORETTA, CRIVELLI MARINA, D'ASCENZO ELISA), hanno diritto alle differenze retributive fra C5 e C2, <u>dal 01.07.2010</u> fino <u>al 30.11.2010</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C3, <u>dal 01.12.2010</u> fino <u>alla data del 31.12.2015</u> e il diritto alle somme di euro 66,66 al mese per 12 mensilità dal 01.07.2010 al 31.12.2014 (<u>54 mesi</u>).

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C2, il periodo va **dal 01.07.2010 al 30.11.2010 (5 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C2 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 – 19.917,86, e cioè \in 1.983,46, che diviso 12 è = \in 165,28 al mese.



Le predette ricorrenti hanno quindi diritto alle seguenti somme: € 3.599,64 per indennità di specifica responsabilità come apicali C5 (€ 66,66 al mese per 54 mensilità), € 826,40 per differenze retributive fra C5 e C2 dal 1 luglio al 30 novembre 2010 (€ 165,28 X 5), € 7.976,35 per differenze retributive fra C5 e C3 dal 01.12.2010 al 31.12.2015, cioè per n. 67 mensilità (€ 119,05 X 67). Per un totale di € 12.402,39.

7. La ricorrente VARONE VALERIA, di cui al paragrafo "D", lettera "c7", si trova in una posizione particolare, poiché avendo lavorato come precaria solo per un anno, prima della immissione in ruolo avvenuta nel 2006, ha diritto solo alle differenze retributive fra C2 e C1 <u>dal 01.11.2008</u> (5° anno antecedente la diffida) <u>al 30.11.2008</u>, quando era ancora C1 anziché C2, nonché alle differenze retributive fra C3 e C2 <u>dal 01.12.2009</u> al <u>30.11.2010</u> (13 mesi), quando era ancora C2 anziché C3.

Quanto alle differenze retributive fra C2 e C1, relativamente al mese di **novembre del 2008**, esse sono pari per 12 mensilità alla differenza fra 19.322,30 - 18.854,63, e cioè \leq 467,67, che diviso 12 è = \leq 38,97.

Quanto alle differenze retributive fra C3 e C2, relativamente al periodo **dal 01.12.2009 al 30.11.2010 (13 mesi)**, esse sono pari per 12 mensilità alla differenza fra 20.472,62 - 19.917,86, e cioè $\leq 554,76$, che diviso 12 è $= \leq 46,23$.

La ricorrente ha quindi diritto alle predette somme: € 38,97 per differenze retributive fra C2 e C1 nel mese di novembre del 2008, € 600,99 per differenze retributive fra C3 e C2, relativamente al periodo dal 01.12.2009 al 30.11.2010 (13 mesi). Per un totale di € 639,96.

Ricorrenti di cui al paragrafo "E" e relativo allegato, lettera "A".

I ricorrenti di cui al paragrafo "E" e relativo allegato, in particolare quelli di cui alla lettera "A" del contenuto e delle conclusioni del ricorso, all'inizio del 5° anno antecedente i rispettivi atti di diffida (cioè in data 13.02.2008, 10.11.2008,



19.09.2009) erano ancora immessi nel livello economico C1, per poi acquisire il livello economico C2 con decorrenza dal 01.12.2009 (v. buste paga). I predetti ricorrenti, invece, avrebbero dovuto essere immessi già nel livello economico C5 con effetto economico a decorrere dal 01.04.2007 (avendo maturato l'anzianità a tal fine utile), e pertanto alla data del 01.01.2010, con una anzianità di 2 anni nel livello C5, avrebbero potuto acquisire l'ulteriore incremento di euro 66,66 al mese per 12 mensilità, quale previsto nei contratti decentrati di cui agli atti.

I predetti ricorrenti, pertanto, vantano nel periodo non caduto in prescrizione il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C1, ciascuno dalla data del 5° anno antecedente il proprio atto di diffida fino alla data del 30.11.2009; il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C2, dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015; nonché il diritto ad ottenere le somme mensili di euro 66,66 per 12 mensilità, nel periodo compreso fra il 01.01.2010 e il 31.12.2014 (dal 1 gennaio 2015 tale elemento retributivo è stato eliminato).

Quindi:

1. i ricorrenti di cui al paragrafo "E-A", lettera "c1" (GIUSTI EMANUELA, RIPA CONCETTA, SAIJA ROSA), hanno diritto alle differenze retributive fra C5 e C1 <u>dal 01.02.2008</u> (5° anno antecedenti il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2009</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C2, <u>dal 01.12.2009</u> fino <u>alla data del 31.12.2015</u> e il diritto alle somme di euro 66,66 al mese per 12 mensilità dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (<u>60 mesi</u>).

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C1, bisogna considerare i diversi importi mensili di stipendio in vigore tempo per tempo, in base alle tabelle B ("Nuovo stipendio tabellare") di cui al CCNL Enti locali, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009 (cfr. doc. 38). E' possibile, a tal fine, distinguere 4 periodi retributivi: **febbraio e marzo del 2008 (2 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.128,52 – 18.695,75, e cioè \in 2.432,77, che diviso 12 è = \in 202,73 al mese; **aprile, maggio e giugno del 2008 (3 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.236,28 – 18.791,15, e cioè \in 2.445,13, che diviso 12 è = \in 203,76 al mese; **da luglio a 13^ del 2008 (7 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.308,16 – 18.854,63, e cioè \in 2.453,53, che diviso 12 è = \in 204,46 al mese; **da gennaio a novembre del 2009 (11 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C1 per 12 mensilità è



pari alla differenza fra 21.901,32 − 19.454,15, e cioè € 2.447,17, che diviso 12 è = € 203,93 al mese.

2. I ricorrenti di cui al paragrafo "E-A", lettera "c2" (DE PASCALIS ANNA MARIA, MARIANO ANGELA, SIANI ANTONELLA), hanno diritto alle differenze retributive fra C5 e C1 <u>dal 01.11.2008</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2009</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C2, <u>dal 01.12.2009</u> fino <u>alla data del 31.12.2015</u> e il diritto alle somme di euro 66,66 al mese per 12 mensilità dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (60 mesi).

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C1, è possibile, a tal fine, distinguere 2 periodi retributivi: **da novembre a 13^ del 2008 (3 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.308,16 − 18.854,63, e cioè € 2.453,53, che diviso 12 è = € 204,46 al mese; **da gennaio a novembre del 2009 (11 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 − 19.454,15, e cioè € 2.447,17, che diviso 12 è = € 203,93 al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C2, il periodo va **dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 - 19.917,86, e cioè $\in 1.983,46$, che diviso 12 è $= \in 165,28$ al mese.

I predetti ricorrenti hanno quindi diritto alle seguenti somme: \mathbf{C} **4.000,00** per indennità di specifica responsabilità come apicali C5 (\mathbf{C} 66,66 al mese per 60 mensilità), \mathbf{C} **2.856,61** per differenze retributive fra C5 e C1 dal 1 novembre 2008 al 30 novembre 2009 (\mathbf{C} 613,38 (novembre/13 $^{\circ}$ 2008) + \mathbf{C} 2.243,23



(gennaio/novembre 2009)), € **13.223,06** per differenze retributive fra C5 e C2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015, cioè per n. 80 mensilità (€ 165,28 X 80). Per un totale di € **20.079,67.**

3. La ricorrente di cui al paragrafo "E-A", lettera "c3" (ZANINI MARIA ANTONIETTA), ha diritto alle differenze retributive fra C5 e C1 <u>dal 01.09.2009</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2009</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C2, <u>dal 01.12.2009</u> fino <u>alla data del 31.12.2015</u> e il diritto alle somme di euro 66,66 al mese per 12 mensilità dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (60 mesi).

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C1, residua il seguente periodo: **da settembre a novembre del 2009 (3 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 – 19.454,15, e cioè \in 2.447,17, che diviso 12 è = \in 203,93 al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C2, il periodo va **dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 - 19.917,86, e cioè $\in 1.983,46$, che diviso 12 è $= \in 165,28$ al mese.

La predetta ricorrente ha quindi diritto alle seguenti somme: € 4.000,00 per indennità di specifica responsabilità come apicale C5 (€ 66,66 al mese per 60 mensilità), € 611,79 per differenze retributive fra C5 e C1 dal 1 settembre al 30 novembre 2009 (€ 203,93 al mese X 3 mesi), € 13.223,06 per differenze retributive fra C5 e C2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015, cioè per n. 80 mensilità (€ 165,28 X 80). Per un totale di € 17.834,85.

4. Le ricorrenti di cui al paragrafo "E-A", lettera "c4" (GIULIANI ANNA MARIA, TURCHI ANNA MARIA), hanno invece diritto alle differenze retributive fra C5 e C2 <u>dal 01.07.2010</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) fino <u>alla data del 31.12.2015</u> (72 mesi) e il diritto alle somme di euro 66,66 al mese per 12 mensilità dal 01.07.2010 al 31.12.2014 (<u>54 mesi</u>).

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C2, il periodo non caduto in prescrizione come si è detto va **dal 01.07.2010 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 – 19.917,86, e cioè \in 1.983,46, che diviso 12 è = \in 165,28 al mese.



Le predette ricorrenti hanno quindi diritto alle seguenti somme: € 3.599,64 per indennità di specifica responsabilità come apicali C5 (€ 66,66 al mese per 54 mensilità), € 11.900,16 per differenze retributive fra C5 e C2 dal 01.07.2010 al 31.12.2015, cioè per n. 72 mensilità (€ 165,28 X 72). Per un totale di € 15.499,80.

Ricorrenti di cui al paragrafo "E" e relativo allegato, lettera "B".

I ricorrenti di cui al paragrafo "E" e relativo allegato, in particolare quelli di cui alla lettera "B" del contenuto e delle conclusioni del ricorso, all'inizio del 5° anno antecedente i rispettivi atti di diffida (cioè in data 13.02.2008, 10.11.2008, 19.09.2009) erano ancora immessi nel livello economico C1, per poi acquisire il livello economico C2 con decorrenza dal 01.12.2009 (v. buste paga). I predetti ricorrenti, invece, avrebbero dovuto essere immessi già nel livello economico C5 con effetto economico a decorrere dal 01.04.2007 (avendo maturato l'anzianità a tal fine utile), e pertanto alla data del 01.01.2010, con una anzianità di 2 anni nel livello C5, avrebbero potuto acquisire l'ulteriore incremento di euro 66,66 al mese per 12 mensilità, quale previsto nei contratti decentrati di cui agli atti.

I predetti ricorrenti, pertanto, vantano nel periodo non caduto in prescrizione il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C1, ciascuno dalla data del 5° anno antecedente il proprio atto di diffida fino alla data del 30.11.2009; il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C2, dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015; nonché il diritto ad ottenere le somme mensili di euro 66,66 per 12 mensilità, nel periodo compreso fra il 01.01.2010 e il 31.12.2014 (dal 1 gennaio 2015 tale elemento retributivo è stato eliminato).

Quindi:

1. i ricorrenti di cui al paragrafo "E-B", lettera "b1" (AMATA FULVIA, D'AGAPITO CINZIA, MAGLIOCCHETTI SABRINA, NOVELLI ANGELA, TROILI MATILDE), hanno diritto alle differenze retributive fra C5 e C1 <u>dal 01.02.2008</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2009</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C2, <u>dal 01.12.2009</u> fino <u>alla data del 31.12.2015</u> e il diritto alle somme di euro 66,66 al mese per 12 mensilità dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (<u>60 mesi</u>).



Quanto alle differenze retributive fra C5 e C1, bisogna considerare i diversi importi mensili di stipendio in vigore tempo per tempo, in base alle tabelle B ("Nuovo stipendio tabellare") di cui al CCNL Enti locali, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009 (cfr. doc. 38). E' possibile, a tal fine, distinguere 4 periodi retributivi: **febbraio e marzo del 2008 (2 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.128,52 – 18.695,75, e cioè \in 2.432,77, che diviso 12 è = \in 202,73 al mese; **aprile, maggio e giugno del 2008 (3 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.236,28 – 18.791,15, e cioè \in 2.445,13, che diviso 12 è = \in 203,76 al mese; **da luglio a 13^ del 2008 (7 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.308,16 – 18.854,63, e cioè \in 2.453,53, che diviso 12 è = \in 204,46 al mese; **da gennaio a novembre del 2009 (11 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 – 19.454,15, e cioè \in 2.447,17, che diviso 12 è = \in 203,93 al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C2, il periodo va **dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 - 19.917,86, e cioè $\in 1.983,46$, che diviso 12 è $= \in 165,28$ al mese.

2. I ricorrenti di cui al paragrafo "E-B", lettera "b2" (BARBONETTI TIZIANA, COLICCHIO SIMONETTA, CONTREVI MASSIMILLA, DI CARLO LUCIA, FARGNOLI MARIA ASSUNTA, GENTILE CONCETTA, MAMBRO MARIA TERESA, MARINI MARIA ASSUNTA), hanno diritto alle differenze retributive fra C5 e C1 <u>dal 01.11.2008</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2009</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C2, <u>dal 01.12.2009</u> fino <u>alla data del 31.12.2015</u> e il diritto alle somme di euro 66,66 al mese per 12 mensilità dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (<u>60 mesi</u>).



Quanto alle differenze retributive fra C5 e C1, è possibile, a tal fine, distinguere 2 periodi retributivi: **da novembre a 13^ del 2008 (3 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.308,16 − 18.854,63, e cioè € 2.453,53, che diviso 12 è = € 204,46 al mese; **da gennaio a novembre del 2009 (11 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 − 19.454,15, e cioè € 2.447,17, che diviso 12 è = € 203,93 al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C2, il periodo va **dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 - 19.917,86, e cioè $\in 1.983,46$, che diviso 12 è $= \in 165,28$ al mese.

I predetti ricorrenti hanno quindi diritto alle seguenti somme: € 4.000,00 per indennità di specifica responsabilità come apicali C5 (€ 66,66 al mese per 60 mensilità), € 2.856,61 per differenze retributive fra C5 e C1 dal 1 novembre 2008 al 30 novembre 2009 (€ 613,38 (novembre/13^ 2008) + € 2.243,23 (gennaio/novembre 2009)), € 13.223,06 per differenze retributive fra C5 e C2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015, cioè per n. 80 mensilità (€ 165,28 X 80). Per un totale di € 20.079,67.

3. La ricorrente di cui al paragrafo "E-B", lettera "b3" (PADOVANI STEFANIA), ha diritto alle differenze retributive fra C5 e C1 <u>dal 01.09.2009</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2009</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C2, <u>dal 01.12.2009</u> fino <u>alla data del 31.12.2015</u> e il diritto alle somme di euro 66,66 al mese per 12 mensilità dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (<u>60 mesi</u>).

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C1, residua il seguente periodo: **da settembre a novembre del 2009 (3 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 – 19.454,15, e cioè \in 2.447,17, che diviso 12 è = \in 203,93 al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C2, il periodo va **dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 - 19.917,86, e cioè $\in 1.983,46$, che diviso 12 è $= \in 165,28$ al mese.

La predetta ricorrente ha quindi diritto alle seguenti somme: € 4.000,00 per indennità di specifica responsabilità come apicale C5 (€ 66,66 al mese per 60 mensilità), € 611,79 per differenze retributive fra C5 e C1 dal 1 settembre al 30



novembre 2009 (€ 203,93 al mese X 3 mesi), € **13.223,06** per differenze retributive fra C5 e C2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015, cioè per n. 80 mensilità (€ 165,28 X 80). Per un totale di € **17.834,85**.

4. La ricorrente di cui al paragrafo "E-B", lettera "b4" (ANTONELLI PATRIZIA), ha invece diritto alle differenze retributive fra C5 e C2 <u>dal 01.07.2010</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) fino <u>alla data del 31.12.2015</u> (72 mesi) e il diritto alle somme di euro 66,66 al mese per 12 mensilità dal 01.07.2010 al 31.12.2014 (<u>54 mesi</u>).

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C2, il periodo non caduto in prescrizione come si è detto va **dal 01.07.2010 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 - 19.917,86, e cioè \in 1.983,46, che diviso 12 è = \in 165,28 al mese.

La predetta ricorrente ha quindi diritto alle seguenti somme: € 3.599,64 per indennità di specifica responsabilità come apicale C5 (€ 66,66 al mese per 54 mensilità), € 11.900,16 per differenze retributive fra C5 e C2 dal 01.07.2010 al 31.12.2015, cioè per n. 72 mensilità (€ 165,28 X 72). Per un totale di € 15.499,80.

Ricorrenti di cui al paragrafo "E" e relativo allegato, lettera "C".

I ricorrenti di cui al paragrafo "E" e relativo allegato, in particolare quelli contrassegnati nel ricorso sub lettera "C", all'inizio del 5° anno antecedente i rispettivi atti di diffida (cioè in data 13.02.2008, 10.11.2008, 19.09.2009) erano ancora immessi nel livello economico C1, per poi acquisire il livello economico C2 con decorrenza dal 01.12.2009 (v. buste paga). I predetti ricorrenti, invece, avrebbero dovuto essere immessi già nel livello economico C5 con effetto a decorrere dal 01.12.2009 (avendo maturato l'anzianità a tal fine utile).

I predetti ricorrenti, pertanto, vantano nel periodo non caduto in prescrizione il diritto a ottenere le differenze retributive fra C4 e C1, ciascuno dalla data del 5° anno antecedente il proprio atto di diffida fino alla data del 30.11.2009; il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C2, dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015.



Quindi:

1. i ricorrenti di cui al paragrafo "E-C", lettera "b1" (BALZANO FONTE, CAMMERESI FRANCA, GONFORTI SIMONETTA, IACONE SILVIA, LEODORI STEFANIA, MAURIZI RITA, MILANA ANTONELLA, MORINI ANNA MARIA, PATAMIA MARIA ROSA, PISANESCHI ANTONELLA, PRIAMO PATRIZIA, PUCCI CRISTINA, RUSSO ELEONORA), hanno diritto alle differenze retributive fra C4 e C1 <u>dal 01.02.2008</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2009</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C2, <u>dal 01.12.2009</u> fino <u>alla data del 31.12.2015</u>.

Quanto alle differenze retributive fra C4 e C1, bisogna considerare i diversi importi mensili di stipendio in vigore tempo per tempo, in base alle tabelle B ("Nuovo stipendio tabellare") di cui al CCNL Enti locali, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009 (cfr. doc. 38). E' possibile, a tal fine, distinguere 4 periodi retributivi: **febbraio e marzo del 2008 (2 mesi)**, dove la differenza fra C4 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 20.356,91 – 18.695,75, e cioè \in 1.661,16, che diviso 12 è = \in 138,43 al mese; **aprile, maggio e giugno del 2008 (3 mesi)**, dove la differenza fra C4 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 20.460,71 – 18.791,15, e cioè \in 1.669,56, che diviso 12 è = \in 139,13 al mese; **da luglio a 13^ del 2008 (7 mesi)**, dove la differenza fra C4 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 20.529,95 – 18.854,63, e cioè \in 1.675,32, che diviso 12 è = \in 139,61 al mese; **da gennaio a novembre del 2009 (11 mesi)**, dove la differenza fra C4 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.120,11 – 19.454,15, e cioè \in 1.665,96, che diviso 12 è = \in 138,83 al mese.

I predetti ricorrenti hanno quindi diritto alle seguenti somme: € **3.198,65** per differenze retributive fra C4 e C1 dal 1 febbraio 2008 al 30 novembre 2009 (€ 276,86 (febbraio/marzo 2008) + € 417,39 (aprile/giugno 2008) + € 977,27 (luglio/13^ 2008) + € 1.527,13 (gennaio/novembre 2009)), € **13.223,06** per differenze retributive fra C5 e C2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015, cioè per n. 80 mensilità (€ 165,28 X 80). Per un totale di € **16.421,71.**



2. I ricorrenti di cui al paragrafo "E-C", lettera "b2" (CALIGIONE MARGHERITA, CALZOLARI TIZIANA, CAPRI ELEONORA, CASIERI MARIA, D'ONORIO MONICA, MARCUCCI DANIELA, NATALUCCI VALERIA, SCERRA ELISABETTA, TIBALDESCHI ANNA MARIA), hanno diritto alle differenze retributive fra C4 e C1 <u>dal 01.11.2008</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2009</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C2, <u>dal 01.12.2009</u> fino <u>alla data del 31.12.2015</u>.

Quanto alle differenze retributive fra C4 e C1, è possibile, a tal fine, distinguere 2 periodi retributivi: **da novembre a 13^ del 2008 (3 mesi)**, dove la differenza fra C4 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 20.529,95 – 18.854,63, e cioè \in 1.675,32, che diviso 12 è = \in 139,61 al mese; **da gennaio a novembre del 2009 (11 mesi)**, dove la differenza fra C4 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.120,11 – 19.454,15, e cioè \in 1.665,96, che diviso 12 è = \in 138,83 al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C2, il periodo va **dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 - 19.917,86, e cioè $\in 1.983,46$, che diviso 12 è $= \in 165,28$ al mese.

I predetti ricorrenti hanno quindi diritto alle seguenti somme: € 1.945,96 per differenze retributive fra C4 e C1 dal 1 novembre 2008 al 30 novembre 2009 (€ 418,83 (novembre/13^ 2008) + € 1.527,13 (gennaio/novembre 2009)), € 13.223,06 per differenze retributive fra C5 e C2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015, cioè per n. 80 mensilità (€ 165,28 X 80). Per un totale di € 15.169,02.

3. I ricorrenti di cui al paragrafo "E-C", lettera "b3" (ANDI EMANUELA, CERBARA RITA, DI CESILE PATRIZIA, SANTELLI SABRINA, TARQUINI CARLA), hanno diritto alle differenze retributive fra C4 e C1 <u>dal 01.09.2009</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2009</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C2, <u>dal 01.12.2009</u> fino <u>alla data del 31.12.2015</u>.



Quanto alle differenze retributive fra C5 e C2, il periodo va **dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 - 19.917,86, e cioè $\in 1.983,46$, che diviso 12 è $= \in 165,28$ al mese.

I predetti ricorrenti ha quindi diritto alle seguenti somme: € 416,49 per differenze retributive fra C4 e C1 dal 1 settembre al 30 novembre 2009 (€ 138,83 al mese X 3 mesi), € 13.223,06 per differenze retributive fra C5 e C2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015, cioè per n. 80 mensilità (€ 165,28 X 80). Per un totale di € 13.639,55.

4. I ricorrenti di cui al paragrafo "E-C", lettera "b4" (CANTARINI SONIA, SANTACROCE FILOMENA, TISBA ROSSELLA), hanno invece diritto alle differenze retributive fra C5 e C2 <u>dal 01.07.2010</u> (5° anno antecedenti il proprio atto di diffida) fino <u>alla data del 31.12.2015</u> (72 mesi).

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C2, il periodo non caduto in prescrizione come si è detto va **dal 01.07.2010 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 - 19.917,86, e cioè \in 1.983,46, che diviso 12 è = \in 165,28 al mese.

I predetti ricorrenti hanno quindi diritto alle seguenti somme: € 11.900,16 per differenze retributive fra C5 e C2 dal 01.07.2010 al 31.12.2015, cioè per n. 72 mensilità (€ 165,28 X 72).

Ricorrenti di cui al paragrafo "E" e relativo allegato, lettera "D".

I ricorrenti di cui al paragrafo "E" e relativo allegato, segnatamente quelli contrassegnati nel ricorso con la lettera "D", all'inizio del 5° anno antecedente i rispettivi atti di diffida (cioè in data 13.02.2008, 10.11.2008, 19.09.2009) erano ancora immessi nel livello economico C1, per poi acquisire il livello economico C2 con decorrenza dal 01.12.2009 (v. buste paga). I predetti ricorrenti, invece, avrebbero dovuto essere immessi già nel livello economico C4 con effetto a decorrere dal 01.12.2009 (avendo maturato l'anzianità a tal fine utile).

I predetti ricorrenti, pertanto, vantano nel periodo non caduto in prescrizione il diritto a ottenere le **differenze retributive fra C3 e C1**, ciascuno dalla data del 5° anno antecedente il proprio atto di diffida **fino alla data del 30.11.2009**; il diritto a



ottenere le differenze retributive fra C4 e C2, dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015.

Quindi:

1. i ricorrenti di cui al paragrafo "E-D", lettera "b1" (ARBOSCELLI NADIA, BELLINCAMPI LETIZIA, CAPRIOLO ANNA MARIA, CARILLO CARLA, CENCIARELLI BARBARA, CONDINA ANNA, CRISTIANO CRISTIANA, D'ANDREA SIMONETTA, DI STASI ANNA MARIA, FARGIONE LAURA, FIANCO MICHELA, GIUNTELLA SILVIA, IELLAMO ANTONELLA, PICANZA SANDRA, PIZZICONI MONICA, ROCCHI FRANCESCA, SCRIMA ROSETTA, SESTILI EGLE, SGRIGNA IVANA, SPIRITI ASSUNTA VINCENZA, VAGNARELLI MARISA, VIETRI EMANUELA, ZUCCHI CLAUDIA), hanno diritto alle differenze retributive fra C3 e C1 dal 01.02.2008 (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) al 30.11.2009, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C4 e C2, dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015.

Quanto alle differenze retributive fra C3 e C1, bisogna considerare i diversi importi mensili di stipendio in vigore tempo per tempo, in base alle tabelle B ("Nuovo stipendio tabellare") di cui al CCNL Enti locali, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009 (cfr. doc. 38). E' possibile, a tal fine, distinguere 4 periodi retributivi: **febbraio e marzo del 2008 (2 mesi)**, dove la differenza fra C3 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 19.709,42 – 18.695,75, e cioè \in 1.013,67, che diviso 12 è = \in 84,47 al mese; **aprile, maggio e giugno del 2008 (3 mesi)**, dove la differenza fra C3 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 19.809,98 – 18.791,15, e cioè \in 1.018,83, che diviso 12 è = \in 84,90 al mese; **da luglio a 13^ del 2008 (7 mesi)**, dove la differenza fra C3 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra C3 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra C3 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 20.472,62 – 19.454,15, e cioè \in 1.018,47, che diviso 12 è = \in 84,87 al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C4 e C2, il periodo va **dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.120,11 - 19.917,86, e cioè $\in 1.202,25$, che diviso 12 è $= \in 100,18$ al mese.

I predetti ricorrenti hanno quindi diritto alle seguenti somme: € 1.953,57 per differenze retributive fra C3 e C1 dal 1 febbraio 2008 al 30 novembre 2009 (€ 168,94



(febbraio/marzo 2008) + € 254,70 (aprile/giugno 2008) + € 596,33 (luglio/13^ 2008) + € 933,57 (gennaio/novembre 2009)), € **8.015,00** per differenze retributive fra C4 e C2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015, cioè per n. 80 mensilità (€ 100,18 X 80). Per un totale di € **9.968,57**.

2. I ricorrenti di cui al paragrafo "E-D", lettera "b2" (AMODEO MARIA ROSA GIUSEPPA, ANGELONI FRANCESCA, BARBABIETOLA ROBERTA, BRUNELLI PATRIZIA, DI ROCCO ANGELICA, DI VITO CARLA, DOMINICI MICAELA, MAIOCCHETTI DANIELA, PELAGALLI ANNA, SCHIAVONE MICHELINA, SEMINAROTI MARIA ROSARIA, TESTA ANNARITA), hanno diritto alle differenze retributive fra C3 e C1 <u>dal 01.11.2008</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2009</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C4 e C2, <u>dal 01.12.2009</u> fino <u>alla data del 31.12.2015</u>.

Quanto alle differenze retributive fra C3 e C1, è possibile, a tal fine, distinguere 2 periodi retributivi: **da novembre a 13^ del 2008 (3 mesi)**, dove la differenza fra C3 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 19.876,94 – 18.854,63, e cioè \in 1.022,31, che diviso 12 è = \in 85,19 al mese; **da gennaio a novembre del 2009 (11 mesi)**, dove la differenza fra C3 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 20.472,62 – 19.454,15, e cioè \in 1.018,47, che diviso 12 è = \in 84,87 al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C4 e C2, il periodo va **dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.120,11 - 19.917,86, e cioè $\in 1.202,25$, che diviso 12 è $= \in 100,18$ al mese.

I predetti ricorrenti hanno quindi diritto alle seguenti somme: € **1.189,16** per differenze retributive fra C3 e C1 dal 1 novembre 2008 al 30 novembre 2009 (€ 255,57 (novembre/13^ 2008) + € 933,57 (gennaio/novembre 2009)), € **8.015,00** per differenze retributive fra C4 e C2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015, cioè per n. 80 mensilità (€ 100,18 X 80). Per un totale di € **9.204,16.**

3. I ricorrenti di cui al paragrafo "E-D", lettera "b3" (AMATO ROSA ANTONIA, BRUNELLI GIOVANNA, CAPOZZI SONIA, DE PROPRIS MARIANGELA, DI MARCO DANIELA, FIORAVANTI ANTONELLA, LIMIDO WILMA, MAROTTI BARBARA, MORETTI ANNA MARIA, PASQUARELLI EVELINDA MARIA, RUSSO ANNA, SCAGNETTI ORIANA, TOMASSI CATIA), hanno diritto alle differenze retributive fra C3 e C1 <u>dal 01.09.2009</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2009</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C4 e C2, dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015.



Quanto alle differenze retributive fra C4 e C2, il periodo va **dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.120,11 - 19.917,86, e cioè $\in 1.202,25$, che diviso 12 è $= \in 100,18$ al mese.

I predetti ricorrenti hanno quindi diritto alle seguenti somme: € 254,61 per differenze retributive fra C3 e C1 dal 1 settembre al 30 novembre 2009 (€ 84,87 al mese X 3 mesi), € 8.015,00 per differenze retributive fra C4 e C2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015, cioè per n. 80 mensilità (€ 100,18 X 80). Per un totale di € 8.269,61.

4. I ricorrenti di cui al paragrafo "E-D", lettera "b4" (CARUSO ANGELA, FLAMMIA SABRINA, PICCIONI CINZIA, MUSSO PATRIZIA), hanno invece diritto alle differenze retributive fra C4 e C2 <u>dal 01.07.2010</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) fino <u>alla data del 31.12.2015</u> (72 mesi) e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.120,11 – 19.917,86, e cioè € 1.202,25, che diviso 12 è = € 100,18 al mese.

I predetti ricorrenti hanno quindi diritto alle seguenti somme: $\underbrace{\mathbf{c}}$ **7.212,96** per differenze retributive fra C4 e C2 dal 01.07.2010 al 31.12.2015, cioè per n. 72 mensilità ($\underbrace{\mathbf{c}}$ 100,18 X 72).

Ricorrenti di cui al paragrafo "E" e relativo allegato, lettera "E".

I ricorrenti di cui al paragrafo "E" e relativo allegato, in particolare quelli sub lettera "E", all'inizio del 5° anno antecedente i rispettivi atti di diffida (cioè in data 13.02.2008, 10.11.2008, 19.09.2009) erano ancora immessi nel livello economico C1, per poi acquisire il livello economico C2 con decorrenza dal 01.12.2009 (v. buste paga). I predetti ricorrenti, invece, avrebbero dovuto essere immessi già nel livello economico C3 con effetto a decorrere dal 01.12.2009 (avendo maturato l'anzianità a tal fine utile).



I predetti ricorrenti, pertanto, vantano nel periodo non caduto in prescrizione il diritto a ottenere le differenze retributive fra C2 e C1, ciascuno dalla data del 5° anno antecedente il proprio atto di diffida fino alla data del 30.11.2009; il diritto a ottenere le differenze retributive fra C3 e C2, dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015.

Quindi:

1. i ricorrenti di cui al paragrafo "E-E", lettera "b1" (FELICIA MANUELA, SANTONI ANNA MARIA), hanno diritto alle differenze retributive fra C2 e C1 <u>dal 01.02.2008</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2009</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C3 e C2, dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015.

Quanto alle differenze retributive fra C2 e C1, bisogna considerare i diversi importi mensili di stipendio in vigore tempo per tempo, in base alle tabelle B ("Nuovo stipendio tabellare") di cui al CCNL Enti locali, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009 (cfr. doc. 38). E' possibile, a tal fine, distinguere 4 periodi retributivi: **febbraio e marzo del 2008 (2 mesi)**, dove la differenza fra C2 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 19.159,46 – 18.695,75, e cioè \in 463,71, che diviso 12 è = \in 38,64 al mese; **aprile, maggio e giugno del 2008 (3 mesi)**, dove la differenza fra C2 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 19.257,14 – 18.791,15, e cioè \in 465,99, che diviso 12 è = \in 38,83 al mese; **da luglio a 13^ del 2008 (7 mesi)**, dove la differenza fra C2 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 19.322,30 – 18.854,63, e cioè \in 467,67, che diviso 12 è = \in 38,97 al mese; **da gennaio a novembre del 2009 (11 mesi)**, dove la differenza fra C2 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 19.917,86 – 19.454,15, e cioè \in 463,71, che diviso 12 è = \in 38,64 al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C3 e C2, il periodo va **dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 20.472,62 - 19.917,86, e cioè $\le 554,76$, che diviso 12 è $= \le 46,23$ al mese.

I predetti ricorrenti hanno quindi diritto alle seguenti somme: € **891,63** per differenze retributive fra C2 e C1 dal 1 febbraio 2008 al 30 novembre 2009 (€ 77,28 (febbraio/marzo 2008) + € 116,49 (aprile/giugno 2008) + € 272,79 (luglio/13 $^{\circ}$ 2008) + € 425,04 (gennaio/novembre 2009)), € **3.698,40** per differenze retributive



fra C3 e C2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015, cioè per n. 80 mensilità (€ 46,23 X 80). Per un totale di $\underbrace{\textbf{€ 4.590,03.}}$

2. La ricorrente di cui al paragrafo "E-E", lettera "b2" (DE FACENDIS ANGELA), ha diritto alle differenze retributive fra C2 e C1 <u>dal 01.11.2008</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2009</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C3 e C2, <u>dal 01.12.2009</u> fino <u>alla data del 31.12.2015</u>.

Quanto alle differenze retributive fra C2 e C1, è possibile, a tal fine, distinguere 2 periodi retributivi: **da novembre a 13^ del 2008 (3 mesi)**, dove la differenza fra C2 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 19.322,30 - 18.854,63, e cioè \in 467,67, che diviso 12 è = \in 38,97 al mese; **da gennaio a novembre del 2009 (11 mesi)**, dove la differenza fra C2 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 19.917,86 - 19.454,15, e cioè \in 463,71, che diviso 12 è = \in 38,64 al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C3 e C2, il periodo va **dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 20.472,62 - 19.917,86, e cioè $\le 554,76$, che diviso 12 è $= \le 46,23$ al mese.

La predetta ricorrente ha quindi diritto alle seguenti somme: € **541,97** per differenze retributive fra C2 e C1 dal 1 novembre 2008 al 30 novembre 2009 (€ 116,91 (novembre/13 $^{\circ}$ 2008) + € 425,04 (gennaio/novembre 2009)), € **3.698,40** per differenze retributive fra C3 e C2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015, cioè per n. 80 mensilità (€ 46,23 X 80). Per un totale di € **4.240,37**.

Ricorrenti di cui al paragrafo "F" e relativo allegato, lettera "A".

I ricorrenti di cui al paragrafo "F" e relativo allegato, in particolare quelli contrassegnati nel ricorso con la lettera A", all'inizio del 5° anno antecedente i rispettivi atti di diffida (cioè in data 13.02.2008 e 02.07.2010) erano ancora immessi nel livello economico C1, essendo tutt'ora nel suddetto livello iniziale (v. buste paga). I predetti ricorrenti, invece, avrebbero dovuto essere immessi già nel livello economico C5 con effetto economico a decorrere dal 01.04.2007 (avendo maturato l'anzianità a tal fine utile), e pertanto alla data del 01.01.2010, con una anzianità di 2 anni nel livello C5, avrebbero potuto acquisire l'ulteriore incremento di euro 66,66 al mese per 12 mensilità, quale previsto nei contratti decentrati di cui agli atti.



I predetti ricorrenti, pertanto, vantano nel periodo non caduto in prescrizione il diritto a ottenere le differenze retributive fra C5 e C1, ciascuno dalla data del 5° anno antecedente il proprio atto di diffida fino alla data del 31.12.2015; nonché il diritto ad ottenere le somme mensili di euro 66,66 per 12 mensilità, nel periodo compreso fra il 01.01.2010 e il 31.12.2014 (dal 1 gennaio 2015 tale elemento retributivo è stato eliminato).

Quindi:

1. La ricorrente di cui al paragrafo "F-A", lettera "b1" (COTRONEI MARIA VIRGINIA), ha diritto alle differenze retributive fra C5 e C1 <u>dal 01.02.2008</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) fino <u>alla data del 31.12.2015</u> e il diritto alle somme di euro 66,66 al mese per 12 mensilità dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (<u>60 mesi</u>).

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C1, bisogna considerare i diversi importi mensili di stipendio in vigore tempo per tempo, in base alle tabelle B ("Nuovo stipendio tabellare") di cui al CCNL Enti locali, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009 (cfr. doc. 38). E' possibile, a tal fine, distinguere 4 periodi retributivi: **febbraio e marzo del 2008 (2 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.128,52 – 18.695,75, e cioè \in 2.432,77, che diviso 12 è = \in 202,73 al mese; **aprile, maggio e giugno del 2008 (3 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.236,28 – 18.791,15, e cioè \in 2.445,13, che diviso 12 è = \in 203,76 al mese; **da luglio a 13^ del 2008 (7 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.308,16 – 18.854,63, e cioè \in 2.453,53, che diviso 12 è = \in 204,46 al mese; **da gennaio del 2009 a 13^ del 2015 (91 mesi)**, dove la differenza fra C5 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 – 19.454,15, e cioè \in 2.447,17, che diviso 12 è = \in 203,93 al mese.

La predetta ricorrente ha quindi diritto alle seguenti somme: € 4.000,00 per indennità di specifica responsabilità come apicale C5 (€ 66,66 al mese per 60 mensilità), € 21.005,66 per differenze retributive fra C5 e C1 dal 1 febbraio 2008 al 31 dicembre 2015 (€ 405,46 (febbraio/marzo 2008) + € 611,28 (aprile/giugno 2008) + € 1.431,22 (luglio/13 $^{\text{ }}$ 2008) + € 18.557,63 (gennaio 2009/13 $^{\text{ }}$ 2015= 91 mensilità)). Per un totale di € 25.005,66.



2. I ricorrenti di cui al paragrafo "F-A", lettere "b2-b3" (RAMPICHINI CRISTINA e SIMIELE ANNA), hanno invece diritto alle differenze retributive fra C5 e C1 <u>dal 01.07.2010</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) fino <u>alla data del 31.12.2015</u> (72 mesi) e il diritto alle somme di euro 66,66 al mese per 12 mensilità dal 01.07.2010 al 31.12.2014 (<u>54 mesi</u>).

Quanto alle differenze retributive fra C5 e C1, il periodo non caduto in prescrizione come si è detto va **dal 01.07.2010 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.901,32 - 19.454,15, e cioè \in 2.447,17, che diviso 12 è = \in 203,93 al mese.

Le predette ricorrenti hanno quindi diritto alle seguenti somme: € 3.599,64 per indennità di specifica responsabilità come apicali C5 (€ 66,66 al mese per 54 mensilità), € 14.682,96 per differenze retributive fra C5 e C1 dal 01.07.2010 al 31.12.2015, cioè per n. 72 mensilità (€ 203,93 X 72). Per un totale di € 18.282,60.

Ricorrenti di cui al paragrafo "F" e relativo allegato, lettera "B".

I ricorrenti di cui al paragrafo "F" e relativo allegato, in particolare quelli contrassegnati con la lettera "B", all'inizio del 5° anno antecedente i rispettivi atti di diffida (cioè in data 13.02.2008 e 19.09.2009) erano ancora immessi nel livello economico C1, essendo tutt'ora nel suddetto livello iniziale (v. buste paga). I predetti ricorrenti, invece, avrebbero dovuto essere immessi già nel livello economico C4 con effetto a decorrere dal 01.12.2009 (avendo maturato l'anzianità a tal fine utile).

I predetti ricorrenti, pertanto, vantano nel periodo non caduto in prescrizione il diritto a ottenere le differenze retributive fra C3 e C1, ciascuno dalla data del 5° anno antecedente il proprio atto di diffida fino alla data del 30.11.2009; il diritto a ottenere le differenze retributive fra C4 e C1, dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015.

Quindi:

1. La ricorrente di cui al paragrafo "F-B", lettera "b2" (FREZZINI ANGELA), ha diritto alle differenze retributive fra C3 e C1 <u>dal 01.02.2008</u> (5° anno antecedente il proprio



atto di diffida) <u>al 30.11.2009</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C4 e C1, <u>dal 01.12.2009</u> fino <u>alla data del 31.12.2015</u>.

Quanto alle differenze retributive fra C3 e C1, bisogna considerare i diversi importi mensili di stipendio in vigore tempo per tempo, in base alle tabelle B ("Nuovo stipendio tabellare") di cui al CCNL Enti locali, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009 (cfr. doc. 38). E' possibile, a tal fine, distinguere 4 periodi retributivi: **febbraio e marzo del 2008 (2 mesi)**, dove la differenza fra C3 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 19.709,42 – 18.695,75, e cioè \in 1.013,67, che diviso 12 è = \in 84,47 al mese; **aprile, maggio e giugno del 2008 (3 mesi)**, dove la differenza fra C3 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 19.809,98 – 18.791,15, e cioè \in 1.018,83, che diviso 12 è = \in 84,90 al mese; **da luglio a 13^ del 2008 (7 mesi)**, dove la differenza fra C3 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 19.876,94 – 18.854,63, e cioè \in 1.022,31, che diviso 12 è = \in 85,19 al mese; **da gennaio a novembre del 2009 (11 mesi)**, dove la differenza fra C3 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 20.472,62 – 19.454,15, e cioè \in 1.018,47, che diviso 12 è = \in 84,87 al mese.

La predetta ricorrente ha quindi diritto alle seguenti somme: € **1.953,57** per differenze retributive fra C3 e C1 dal 1 febbraio 2008 al 30 novembre 2009 (€ 168,94 (febbraio/marzo 2008) + € 254,70 (aprile/giugno 2008) + € 596,33 (luglio/13 $^$ 2008) + € 933,57 (gennaio/novembre 2009)), € **11.106,40** per differenze retributive fra C4 e C1 dal 01.12.2009 al 31.12.2015, cioè per n. 80 mensilità (€ 138,83 X 80). Per un totale di € **13.059,97**.

2. La ricorrente di cui al paragrafo "F-B", lettera "b1" (DE ANGELIS ELVA), ha diritto alle differenze retributive fra C3 e C1 <u>dal 01.09.2009</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2009</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C4 e C1, <u>dal 01.12.2009</u> fino <u>alla data del 31.12.2015</u>.

Quanto alle differenze retributive fra C3 e C1, residua il seguente periodo: da settembre a novembre del 2009 (3 mesi), dove la differenza fra C3 e C1 per 12



mensilità è pari alla differenza fra 20.472,62 – 19.454,15, e cioè € 1.018,47, che diviso 12 è = € 84,87 al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C4 e C1, il periodo va **dal 01.12.2009 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 21.120,11 - 19.454,15, e cioè $\in 1.665,96$, che diviso 12 è $= \in 138,83$ al mese.

La predetta ricorrente ha quindi diritto alle seguenti somme: € 254,61 per differenze retributive fra C3 e C1 dal 1 settembre al 30 novembre 2009 (€ 84,87 al mese X 3 mesi), € 11.106,40 per differenze retributive fra C4 e C1 dal 01.12.2009 al 31.12.2015, cioè per n. 80 mensilità (€ 138,83 X 80). Per un totale di € 11.361,01.

Ricorrenti di cui al paragrafo "F" e relativo allegato, lettera "C".

I ricorrenti di cui al paragrafo "F" e relativo allegato, in particolare quelli sub lettera "C", all'inizio del 5° anno antecedente i rispettivi atti di diffida (cioè in data 10.11.2008 e 02.07.2010) erano ancora immessi nel livello economico C1, essendo tutt'ora nel suddetto livello iniziale (v. buste paga). I predetti ricorrenti, invece, avrebbero dovuto essere immessi già nel livello economico C3 con effetto a decorrere dal 01.12.2010 (avendo maturato l'anzianità a tal fine utile).

I predetti ricorrenti, pertanto, vantano nel periodo non caduto in prescrizione il diritto a ottenere le differenze retributive fra C2 e C1, ciascuno dalla data del 5° anno antecedente il proprio atto di diffida fino alla data del 30.11.2010; il diritto a ottenere le differenze retributive fra C3 e C1, dal 01.12.2010 fino alla data del 31.12.2015.

Quindi:

1. Le ricorrenti di cui al paragrafo "F-C", lettere "b1" e "b3" (COLMAYER ROBERTA e MORETTI ROSETTA), hanno diritto alle differenze retributive fra C2 e C1 <u>dal 01.12.2008</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2010</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C3 e C1, <u>dal 01.12.2010</u> fino <u>alla data del 31.12.2015</u>.



Quanto alle differenze retributive fra C2 e C1, è possibile, a tal fine, distinguere 2 periodi retributivi: **dicembre 2008-13^ del 2008 (2 mesi)**, dove la differenza fra C2 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 19.322,30 – 18.854,63, e cioè \in 467,67, che diviso 12 è = \in 38,97 al mese; **da gennaio 2009 a novembre del 2010 (24 mesi)**, dove la differenza fra C2 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 19.917,86 – 19.454,15, e cioè \in 463,71, che diviso 12 è = \in 38,64 al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C3 e C1, il periodo va **dal 01.12.2010 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 20.472,62 - 19.454,15, e cioè \in 1.018,47, che diviso 12 è = \in 84,87 al mese.

Le predette ricorrenti ha quindi diritto alle seguenti somme: € 1.005,36 per differenze retributive fra C2 e C1 dal 1 dicembre 2008 al 30 novembre 2010 (€ 77,94 (dicembre/13^ 2008) + € 927,36 (gennaio 2009/novembre 2010)), € 5.686,45 per differenze retributive fra C3 e C1 dal 01.12.2010 al 31.12.2015, cioè per n. 67 mensilità (€ 84,87 X 67). Per un totale di € 6.691,81.

2. La ricorrente di cui al paragrafo "F-C", lettera "b2", ha diritto alle differenze retributive fra C2 e C1 <u>dal 01.07.2010</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2010</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C3 e C1, <u>dal 01.12.2010</u> fino alla data del 31.12.2015.

Quanto alle differenze retributive fra C2 e C1, residua solo il periodo **da luglio a novembre del 2010 (5 mesi)**, dove la differenza fra C2 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 19.917,86 – 19.454,15, e cioè \in 463,71, che diviso 12 è = \in 38,64 al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C3 e C1, il periodo va **dal 01.12.2010 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 20.472,62 - 19.454,15, e cioè $\in 1.018,47$, che diviso 12 è $= \in 84,87$ al mese.

La predetta ricorrente ha quindi diritto alle seguenti somme: € 193,20 per differenze retributive fra C2 e C1 dal 1 luglio al 30 novembre 2010 (5 mesi), € 5.686,45 per differenze retributive fra C3 e C1 dal 01.12.2010 al 31.12.2015, cioè per n. 67 mensilità (€ 84,87 X 67). Per un totale di € 5.879,65.



Ricorrenti di cui al paragrafo "G" e relativo allegato.

I ricorrenti di cui al paragrafo "G" e relativo allegato, all'inizio del 5° anno antecedente i rispettivi atti di diffida (cioè in data 10.11.2008 e 19.09.2009) erano ancora immessi nel livello economico C1, avendo poi acquisito il livello C2 a decorrere dal 29.12.2010 (v. buste paga). I predetti ricorrenti, invece, avrebbero dovuto essere immessi già nel livello economico C3 con effetto a decorrere dal 01.12.2009 (avendo maturato l'anzianità a tal fine utile).

I predetti ricorrenti, pertanto, vantano nel periodo non caduto in prescrizione il diritto a ottenere le differenze retributive fra C2 e C1, ciascuno dalla data del 5° anno antecedente il proprio atto di diffida fino alla data del 30.11.2009; il diritto a ottenere le differenze retributive fra C3 e C1, dal 01.12.2009 fino alla data del 29.12.2010; il diritto a ottenere le differenze retributive fra C3 e C2, dal 29.12.2010 fino alla data del 31.12.2015.

Quindi:

1. I ricorrenti di cui al paragrafo "G", lettera "b1" (PONZI MARIA RITA, TAVANI DANIELA), hanno diritto alle differenze retributive fra C2 e C1 <u>dal 01.11.2008</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2009</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C3 e C1, <u>dal 01.12.2009</u> fino <u>alla data del 29.12.2010</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C3 e C2, <u>dal 29.12.2010</u> fino <u>alla data del 31.12.2015</u>.

Quanto alle differenze retributive fra C2 e C1, è possibile, a tal fine, distinguere 2 periodi retributivi: **novembre 2008-13^ del 2008 (3 mesi)**, dove la differenza fra C2 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 19.322,30 - 18.854,63, e cioè \in 467,67, che diviso 12 è = \in 38,97 al mese; **da gennaio a novembre del 2009 (11 mesi)**, dove la differenza fra C2 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 19.917,86 - 19.454,15, e cioè \in 463,71, che diviso 12 è = \in 38,64 al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C3 e C1, il periodo va **dal 01.12.2009 fino alla data del 29.12.2010** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 20.472,62 - 19.454,15, e cioè \in 1.018,47, che diviso 12 è = \in 84,87 al mese.



Quanto alle differenze retributive fra C3 e C2, il periodo va **dal 29.12.2010 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 20.472,62 - 19.917,86, e cioè $\le 554,76$, che diviso 12 è $= \le 46,23$ al mese.

Le predette ricorrenti hanno quindi diritto alle seguenti somme: € **541,97** per differenze retributive fra C2 e C1 dal 1 novembre 2008 al 30 novembre 2009 (€ 116,91 (novembre/13^ 2008) + € 425,04 (gennaio-novembre 2009)), € **1.273,08** per differenze retributive fra C3 e C1 dal 01.12.2009 al 29.12.2010, cioè per n. 15 mensilità (€ 84,87 X 15), € **3.004,95** per differenze retributive fra C3 e C2 dal 29.12.2010 al 31.12.2015, cioè per n. 65 mensilità (€ 46,23 X 65). Per un totale di € **4.820,00.**

2. I ricorrenti di cui al paragrafo "G", lettera "b2" (CANCELLIERI MARIA CLAUDIA, CIACCI MAURA, GIANNOTTI CRISTINA, GROSSI ANNA, MALASPINA ROBERTO, MEZZETTI FABIOLA, ZANNETTI ALESSANDRA), hanno invece diritto alle differenze retributive fra C2 e C1 <u>dal 01.09.2009</u> (5° anno antecedente il proprio atto di diffida) <u>al 30.11.2009</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C3 e C1, <u>dal 01.12.2009</u> fino <u>alla data del 29.12.2010</u>, il diritto a ottenere le differenze retributive fra C3 e C2, <u>dal 29.12.2010</u> fino <u>alla data del 31.12.2015</u>.

Quanto alle differenze retributive fra C2 e C1, residua solo il periodo **settembre-novembre del 2009 (3 mesi)**, dove la differenza fra C2 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 19.917,86 - 19.454,15, e cioè $\le 463,71$, che diviso 12 è $= \le 38,64$ al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C3 e C1, il periodo va **dal 01.12.2009 fino alla data del 29.12.2010** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 20.472,62 - 19.454,15, e cioè $\le 1.018,47$, che diviso 12 è $= \le 84,87$ al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C3 e C2, il periodo va **dal 29.12.2010 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 20.472,62 - 19.917,86, e cioè $\le 554,76$, che diviso 12 è $= \le 46,23$ al mese.

I predetti ricorrenti hanno quindi diritto alle seguenti somme: € 115,92 per differenze retributive fra C2 e C1 dal 1 settembre al 30 novembre 2009 (3 mesi), € 1.273,08 per differenze retributive fra C3 e C1 dal 01.12.2009 al 29.12.2010, cioè per n. 15 mensilità (€ 84,87 X 15), € 3.004,95 per differenze retributive fra C3 e C2 dal



29.12.2010 al 31.12.2015, cioè per n. 65 mensilità (€ 46,23 X 65). Per un totale di **€ 4.393,95.**

Ricorrenti di cui al paragrafo "H" e relativo allegato.

I ricorrenti di cui al paragrafo "H" e relativo allegato, all'inizio del 5° anno antecedente il proprio atto di diffida (cioè in data 19.09.2009) erano ancora immessi nel livello economico C1. I predetti ricorrenti, invece, avrebbero dovuto essere immessi già nel livello economico C3 con effetto a decorrere dal 01.12.2010 (avendo maturato l'anzianità a tal fine utile).

I predetti ricorrenti (PORFIRIO MARIA GRAZIA e TURCO ROSALBA), pertanto, vantano nel periodo non caduto in prescrizione il diritto a ottenere le differenze retributive fra C2 e C1, dal 01.09.2009 al 30.11.2010; il diritto a ottenere le differenze retributive fra C3 e C1, dal 01.12.2010 fino alla data del 31.12.2015.

Quanto alle differenze retributive fra C2 e C1, come detto il periodo va **da settembre del 2009 a novembre del 2010 (16 mesi)**, dove la differenza fra C2 e C1 per 12 mensilità è pari alla differenza fra 19.917,86 – 19.454,15, e cioè \in 463,71, che diviso 12 è = \in 38,64 al mese.

Quanto alle differenze retributive fra C3 e C1, il periodo va **dal 01.12.2010 fino alla data del 31.12.2015** e la differenza per 12 mensilità è pari alla differenza fra 20.472,62 - 19.454,15, e cioè \in 1.018,47, che diviso 12 è = \in 84,87 al mese.

Le predette ricorrenti hanno quindi diritto alle seguenti somme: € 618,24 per differenze retributive fra C2 e C1 dal 1 settembre del 2009 al 30 novembre del 2010 (€ 38,64 al mese X 16 mensilità), € 5.686,45 per differenze retributive fra C3 e C1 dal 01.12.2010 al 31.12.2015, cioè per n. 67 mensilità (€ 84,87 X 67). Per un totale di € 6.304,69.



CONCLUSIONI

Alla luce dei risultati ottenuti, puo' ben dirsi che le somme indicate nel ricorso sono esatte, corrispondendo ai periodi indicati nel ricorso medesimo.

Roma, lì 28.10.2016

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

